

L.R. 31 maggio 2017, n. 8: *"Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive"* – Oggetto assembleare n. 4296/2017

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 30 maggio 2017**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Premessa

Legge regionale 31 maggio 2017, n.8 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE" si propone l'obiettivo di sviluppare e potenziare il settore dello sport sia come fattore di benessere e di crescita collettiva, che come occasione di sviluppo per tutto il territorio. Non costituisce maggiori oneri a carico del bilancio regionale e la copertura delle spese è prevista a valere sulle autorizzazioni di spesa riferite alla legge regionale n. 13 del 2000, che viene abrogata ed è attualmente finanziata nel bilancio di previsione 2017-2019.

Il progetto di legge si compone di 19 articoli.

L'articolo 1) OGGETTO E FINALITÀ riconosce il valore sociale della pratica sportiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori. La Regione favorisce un'equilibrata distribuzione e congruità degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività motorie e sportive in ambienti sani e sicuri.

L'articolo 2) FUNZIONI DELLA REGIONE definisce le funzioni regionali in materia di sport da attuarsi anche in collaborazione con gli enti locali, il Coni, il CIP e con le istituzioni competenti per materia. In particolare alla lettera h) viene prevista l'incentivazione dell'accesso al credito per gli impianti e gli spazi sportivi da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport anche attraverso la costituzione di consorzi fidi o fondi di garanzia o l'accesso ad appositi fondi in essere a favore dei soggetti che realizzano investimenti nelle strutture sportive.

L'articolo 3) PROGRAMMAZIONE REGIONALE l'Assemblea legislativa approva il Piano triennale dello sport individuando gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione della pratica motoria e sportiva e la Giunta ne approverà gli interventi attuativi.

L'articolo 4) FUNZIONI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI tramite il Consiglio delle autonomie locali, i Comuni e le loro unioni partecipano alla definizione del Piano Triennale. Lo svolgimento delle attività motorie avviene sotto la vigilanza dei Comuni sulla base di specifiche direttive della Regione.

L'articolo 5) CONTRIBUTI REGIONALI definisce l'ambito dell'intervento regionale che prevede la concessione di contributi a seguito di avviso pubblico, definendo i soggetti che possono beneficiare dei contributi regionali. In caso di interventi urgenti o iniziative specifiche legate a eventi sportivi di particolare rilevanza, sopraggiunti successivamente alla adozione del Piano triennale, prevede che la Giunta regionale possa provvedere a concedere specifici contributi (comma 3). La Regione è inoltre autorizzata a concedere agli Enti locali contributi in conto capitale per il ripristino, recupero e ricostruzione di impianti sportivi danneggiati a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale (comma 4).

L'articolo 6) MONITORAGGIO E RICERCA esercita le funzioni di Osservatorio del sistema sportivo in collaborazione con determinati enti e comitati. Per esercitare tali funzioni promuove studi e ricerche avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti beneficiari dei contributi regionali.

L'articolo 7) FORMAZIONE in collaborazione con gli enti locali, comitati e altre istituzioni competenti per materia, promuove attività educative, formative e di aggiornamento, con particolare attenzione alla formazione per l'approccio alla disabilità e all'uso del defibrillatore automatico esterno (DAE).

L'articolo 8) PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA riconosce nella scuola, oltre che nell'associazionismo sportivo e nelle società sportive dilettantistiche, la sede privilegiata per promuovere i valori di integrazione sociale, oltre che di promozione e tutela della salute.

L'articolo 9) CONFERENZA SULLO SPORT la Giunta istituisce la Conferenza sullo Sport quale organo consultivo per le attività della Regione ed individua i membri della Conferenza. La partecipazione alla Conferenza non ha oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 10) DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' la programmazione degli interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva comporta dichiarazione di pubblica utilità.

L'articolo 11) ASSISTENZA NELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE E TUTELA DEL PRATICANTE i corsi e le attività motorie e sportive devono essere svolti in strutture in cui sono presenti i necessari presidi di primo soccorso e con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina. La Regione ha il compito di emanare specifiche direttive nel merito a tutela del praticante.

L'articolo 12) SANZIONI i comuni comminano le sanzioni secondo le direttive regionali.

L'articolo 13) AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali la Regione individua linee guida, non vincolanti, a cui gli enti locali fanno riferimento per l'affidamento degli impianti sportivi non gestiti direttamente con procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

L'articolo 14) CLAUSOLA VALUTATIVA prevede un procedimento triennale di valutazione dell'implementazione della presente legge.

L'articolo 15) LOTTA AL DOPING riprende la disposizione di cui all'articolo 13 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13, che prevede la revoca del contributo concesso, al fine di disincentivare l'uso di sostanze dopanti all'interno degli impianti sportivi. L'articolo in questione prevede l'esclusione dall'accesso al contributo per i cinque anni successivi alla condanna.

L'articolo 16) NORME FINANZIARIE stabilisce che per dare copertura agli interventi previsti dalla legge si farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati all'interno della Missione 6 "Politiche giovanile, sport e tempo libero" – Programma 1 "Sport e Tempo Libero" del bilancio di previsione 2017 – 2019, con riferimento alla legge regionale n. 13 del 2000, che viene abrogata ed è attualmente finanziata nel bilancio di previsione 2017-2019.

L'articolo 17) ABROGAZIONI viene abrogata la legge regionale n.13 del 2000 e la legge regionale n. 11/2007.

L'articolo 18) DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE E TRANSITORIE la Giunta regionale definisce per l'anno 2017 le modalità per la concessione dei contributi per la promozione della pratica sportiva, nelle more dell'adozione del Piano triennale.

L'articolo 19) ENTRATA IN VIGORE la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.